

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 118

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2006

Modifica degli articoli 9 e 32 della Costituzione
in materia di tutela dell’ambiente

ONOREVOLI SENATORI. - Fra i bisogni primari dell'uomo non possiamo non tenere in debita considerazione la conservazione e la protezione dell'*habitat* naturale. È compito della Repubblica tutelare l'ambiente come diritto fondamentale della persona umana e come patrimonio dell'umanità.

La Costituzione, nel riconoscere il valore della persona umana, con l'affermazione della dignità, della libertà e della sicurezza, fa emergere nuovi diritti che di per sé già esistono ma che debbono essere riconosciuti e garantiti. L'articolo 9 collega aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali in una visione non statica ma dinamica, non meramente estetica ma di protezione integrata e complessiva dei valori naturali. Allo stesso modo eleva la salute a diritto fondamentale dell'individuo e ad interesse della collettività.

La Corte costituzionale, attraverso molteplici sentenze, ha costantemente ritenuto il paesaggio comprensivo di ogni elemento naturale ed umano, attinente alla forma esteriore del territorio ed espressione di un alto valore estetico-culturale. In quest'ottica il combinato disposto dei primi due commi dell'articolo 9 della Costituzione viene letto unitariamente, nel senso che la Repubblica si impegna a favorire uno sviluppo complessivo del paese, ispirato non soltanto a criteri economici, ma anche a valori estetico-culturali ed ambientali.

La tutela del paesaggio tende anche ad interferire con la pianificazione urbanistica, così come istituzionalizzata dalla cosiddetta «legge Galasso» (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), che obbliga le regioni a dotarsi di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

Anche la Corte di Cassazione non ha mancato di esprimersi in materia di ambiente. Con una famosa sentenza (la n. 5172 del 6 ottobre 1979), collegando quanto dispone l'articolo 2 della Costituzione con l'articolo 32 della Costituzione medesima, ha precisato che ciascun uomo, essendo titolare di diritti inviolabili sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle comunità che frequenta ed ha, quindi, un diritto all'ambiente salubre.

Questa è la situazione che si prospetta a proposito del diritto all'ambiente il quale, quindi, è già emerso ed è già stato riconosciuto soprattutto a livello giurisprudenziale. Eppure il termine «ambiente» non è contemplato nella nostra Costituzione.

Spesso si parla di tutela di un interesse diffuso all'ambiente, piuttosto che di diritto fondamentale all'ambiente. Tale definizione costituisce un chiaro arretramento sul piano della tutela giuridica; non solo si scorpora il diritto all'ambiente dai diritti fondamentali ed inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione ma si nega pure la natura di diritto, ricorrendosi alla figura dell'interesse diffuso.

Gli aspetti che vanno precisati (e per ciò si giustifica una modificazione costituzionale) sono quelli relativi alla natura giuridica di questo diritto ed al suo oggetto.

Quanto alla natura giuridica, trattandosi di un diritto fondamentale di ogni uomo, è chiaro che si tratta di un diritto collettivo (o diffuso che dir si voglia) che appartiene al singolo in quanto tale ed in quanto membro della collettività.

Quanto all'oggetto, esso non è, come avviene per tutti i diritti umani, la stessa persona umana, ma è il bene ambiente, la cui

salvaguardia è indispensabile per la dignità, la libertà e la sicurezza dell'uomo.

In realtà ci troviamo di fronte ad un fenomeno nuovo: il valore dell'uomo è esteso fino a ricomprendere l'ambiente. L'uomo è parte dell'ambiente e, come ha valore l'uomo, così è da riconoscere un valore anche all'ambiente.

In sostanza si tratta di un diritto soggettivo collettivo su un bene comune: il bene ambiente. Il concetto di comunione, nel senso della *communio pro indiviso*, consente di concepire il diritto soggettivo (inteso tradizionalmente in termini individualistici) come diritto collettivo (o diffuso) ed il bene oggetto di quel diritto come bene di tutti.

Emerge con chiarezza in questa prospettiva, il concetto unitario di ambiente, inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo, natura, biodiversità, energie) appartenenti al singolo uomo ed alla umanità nel suo com-

plesso. Certo la gestione dell'ambiente richiede l'intervento della pubblica amministrazione, ma ciò non significa che quest'ultima non possa e non debba agire quale rappresentante degli interessi della collettività e che ciascun individuo non abbia un diritto soggettivo collettivo all'aria respirabile, all'acqua pulita, alla bellezza del paesaggio e così via dicendo.

La riforma della Costituzione, dunque, deve muoversi in questo quadro: deve precisare l'opera già svolta dalla giurisprudenza, non deve realizzare un arretramento rispetto a quanto la giurisprudenza ha già fatto.

Venendo alle conclusioni, appare evidente che le modifiche da apportare alla Costituzione devono per un verso affermare il diritto di ciascun uomo all'ambiente e, dall'altro, l'oggetto di questo diritto, cioè l'ambiente considerato come patrimonio comune dell'umanità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all'ambiente quale diritto fondamentale della persona umana nonché patrimonio dell'umanità.

La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio ambientale, storico e artistico della Nazione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica quale funzione sociale».

Art. 2.

1. All'articolo 32 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto alla salute attraverso norme che proteggano l'ambiente e garantiscano la salubrità dell'aria, dell'acqua e del suolo, beni indispensabili per la vita della persona umana e per quella di tutti gli esseri viventi»